



# REGIONE TOSCANA UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

## ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/02/2022 (punto N 9)

Delibera

N 101

del 07/02/2022

*Proponente*

SIMONE BEZZINI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Federico GELLI*

*Direttore Federico GELLI*

*Oggetto:*

Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni donatori sangue e adozione del relativo schema tipo. Revisione e aggiornamento Accordo Stato-Regioni 14 Aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR)" (Rep. Atti n. 100/CRS del 8 Luglio 2021)

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

**ALLEGATI N°2**

**ALLEGATI**

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Accordo
2	Si	Quote di rimborso

**STRUTTURE INTERESSATE**

*Denominazione*

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

*Allegati n. 2*

- 1 *Accordo*  
*c166c33138304df24dcb22106714073bea65dea50a534a19e35804f3df17502c*
- 2 *Quote di rimborso*  
*471b1d9968090d2d61831377f3c62db1d002e6ca51e385c5a23bfe2f304d8124*

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 21 ottobre 2005, n. 219, (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati), e richiamati, in particolare, i seguenti articoli:

- l'art. 1 che detta i principi fondamentali in materia di attività trasfusionali al fine di conseguire:

- a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
- b) una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue;
- c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;
- d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema emergenza-emergenza e dei trapianti;

- l'art. 6, comma 1, lett. b), che stabilisce, tra l'altro che, con apposito accordo da sancirsi ai sensi degli articoli 2 e 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali e che tale schema tipo individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale;

- art. 7 comma 2, il quale stabilisce che le Associazioni di donatori volontari di sangue e le relative Federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori;

Visti:

- il Decreto del Ministro della Salute 2 Novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";
- il Decreto del Ministro della Salute 18 Aprile 2007, recante "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue";
- il Decreto Legislativo 20 Dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del Decreto Legislativo 19.08.2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
- il Decreto del Ministro della Salute 21 Dicembre 2007, recante "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.01.2008 n. 13";
- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 20.03.2008 sulla definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005 n. 219 (*Rep. Atti n. 115/CSR*);
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (*Rep. Atti 115/CSR*), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" (*Rep. Atti n. 61/CSR*) del 14 Aprile 2016);
- l'Accordo, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni donatori sangue e adozione del relativo schema tipo. Revisione e

aggiornamento Accordo Stato-Regioni 14 Aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR)" (Rep. Atti n. 100/CRS) del 8 Luglio 2021;

Considerato che:

- la Legge n. 219/2005 all'art. 5, comma1, lettera c), comprende la promozione della donazione del sangue tra i livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali;
- le intervenute disposizioni normative conseguenti all'attuazione sia della Legge 21 Ottobre 2005, n. 219, sia degli atti di recepimento di direttive europee, finalizzate alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, comportano sempre più il responsabile coinvolgimento e impegno delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue nel raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza, sicurezza, qualità;
- l'attuazione dell'Accordo 16 Dicembre 2010 relativo ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, prevede l'adeguamento sia dei servizi trasfusionali sia delle Unità di Raccolta, gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori, ai requisiti previsti dalle normative nazionali e di derivazione europea, anche per la raccolta di plasma da inviare all'industria per la produzione di medicinali emoderivati, attraverso il percorso di autorizzazione e accreditamento regionale;

Richiamate le seguenti Delibere di Giunta Regionale:

- 255 del 06.04.2009 (*Approvazione dello schema tipo di accordo, ai sensi della L. 219/05, tra la Regione Toscana, Assessorato Diritto alla Salute, e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue ed emocomponenti e dei rimborsi minimi per le attività associative e di raccolta*);
- 1221 del 28.12.2012 (*Rinnovo dell'Accordo, ai sensi della L. 219/05, tra la Regione Toscana, Assessorato Diritto alla Salute, e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue ed emocomponenti, il cui schema è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 255 del 06.04.2009*);
- 1379 del 27.12.2016 (*Approvazione dello schema-tipo di convenzione e relativi allegati, tra la Regione Toscana e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, sulla base dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associazioni*);
- 378 del 11.10.2021 (*Definizione del sistema trasfusionale toscano e revoca della Delibera della Giunta Regionale n. 1247/2018*);

Considerata, quindi, la necessità di recepire il citato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni donatori sangue e adozione del relativo schema tipo al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione dei contenuti dello stesso sul territorio regionale;

Considerato che la sopra citata Legge n.219/2005 riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti, valorizza il ruolo delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, prevedendone la partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e tutela dei donatori;

Rilevato che il ruolo delle Associazioni del Volontariato della donazione del sangue:

- è volto a promuovere la donazione del sangue e dei suoi componenti;
- educa alla donazione volontaria, responsabile, periodica, anonima e gratuita;
- sensibilizza i donatori di sangue perché donino con periodicità;

Considerato, altresì, che il modello trasfusionale toscano:

- negli anni si è dimostrato un sistema di eccellenza, garantendo l'autosufficienza regionale e l'accesso alle cure di tutti i ricoverati negli ospedali toscani e rappresenta una specificità nel panorama nazionale, vedendo il 95% circa delle donazioni effettuate presso i Servizi trasfusionali e solo un valore prossimo al 5% presso le Unità di Raccolta associative;
- ha favorito una piena collaborazione tra pubblico e privato sociale concentrando le attività delle Associazioni sulla chiamata e sulla promozione in modo da consolidare la coesione sociale della comunità lasciando al pubblico le funzioni sanitarie attraverso la rete dei Servizi trasfusionali presenti in tutti i presidi ospedalieri assicurando la capillarità della raccolta e delle attività di medicina trasfusionale;

Ritenuto di recepire l'Accordo citato, Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con specifico riferimento allo schema tipo di convenzione, nonché i relativi Disciplinari Tecnici;

Ritenuto, pertanto, che, a tutela del modello organizzativo del sistema trasfusionale toscano, riconfermato anche nella riorganizzazione dell'intero sistema sanitario con la l.r. 84 del 28 dicembre 2015, “(*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005*) e ribadito con la 378 del 11.10.2021 (*Definizione del sistema trasfusionale toscano e revoca della Delibera della Giunta Regionale n. 1247/2018*), le quote di rimborso per le attività di gestione associativa e di gestione di Unità di Raccolta, a saldo invariato, sono confermate nei valori tariffari di cui alla precedente deliberazione di Giunta Regionale 1379 del 27/12/2016, alla cui determinazione si perviene previo confronto con le Associazioni di Volontariato, rappresentative a livello regionale, nonché in base all'accordo raggiunto tra le parti, in linea a quanto già precedentemente concordato nell'applicazione dell'Accordo del 20 marzo 2008, e vengono quindi determinate così come definito nell'allegato 2 al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso, procedere a dare applicazione all'Accordo, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni donatori sangue e adozione del relativo schema tipo. Revisione e aggiornamento Accordo Stato-Regioni 14 Aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR)” (Rep. Atti n. 100/CRS del 8 Luglio 2021) coerentemente ai principi di programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali e nel rispetto dell'autonomia regionale nella programmazione e organizzazione delle attività sanitarie, attraverso la stipula di atti convenzionali tra Regioni/Province autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie, e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, rappresentative a livello regionale, in base allo schema tipo di convenzione sopra richiamato;

Dato atto che le convenzioni stipulate producono effetti a far data dal 1 gennaio 2022 e hanno una validità di tre anni dalla stipula, fatto salvo l'aggiornamento dell'Accordo, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni donatori sangue e adozione del relativo schema tipo. Revisione e aggiornamento Accordo Stato-Regioni 14 Aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR)” (Rep. Atti n. 100/CRS del 8 Luglio 2021), secondo le modalità ivi previste;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) di recepire l'Accordo, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni donatori sangue e adozione del relativo schema tipo. Revisione e aggiornamento Accordo Stato-Regioni 14 Aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR)" (Rep. Atti n. 100/CRS del 8 Luglio 2021), Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con specifico riferimento allo schema tipo di convenzione, nonché i relativi Disciplinari Tecnici;
- 2) di stabilire che, a tutela del modello organizzativo del sistema trasfusionale toscano, riconfermato anche nella riorganizzazione dell'intero sistema sanitario con la l.r. 84 del 28 dicembre 2015, “(*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005*) e ribadito con la DGRT n. 378 del 11.10.2021 (*Definizione del sistema trasfusionale toscano e revoca della Delibera della Giunta Regionale n. 1247/2018*), le quote di rimborso per le attività di gestione associativa e di gestione di Unità di Raccolta, a saldo invariato, sono confermate nei valori tariffari di cui alla precedente deliberazione di Giunta Regionale 1379 del 27/12/2016, alla cui determinazione si perviene previo confronto con le Associazioni di Volontariato rappresentative a livello regionale, nonché in base all'accordo raggiunto tra le parti, e vengono quindi determinate così come definito nell'allegato 2 al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che alla convenzione di cui al punto 1) accedono le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute del 18 aprile 2007, in attuazione dell'art. 7, comma 3, della Legge n. 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla Legge n. 266/1991;
- 4) di dare mandato ai Direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione di porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di ottemperare alla sottoscrizione delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;
- 5) di impegnare il Centro Regionale Sangue (CRS) ad aggiornare l'Albo regionale delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ed a definirne i relativi codici identificativi;
- 6) di stabilire che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione sono a carico degli enti del SSR, senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Direttore

FEDERICO GELLI